



Procedure relative alle operazioni con parti correlate di Autogrill S.p.A.

adottate dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
in data 6 febbraio 2023



**PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
DI AUTOGRILL S.P.A.**

INDICE

1.	Quadro normativo, oggetto delle procedure	4
1.1	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Oggetto delle Procedure Autogrill OPC.....</i>	<i>4</i>
2.	Definizioni	4
2.1	<i>Definizioni delle Procedure Autogrill OPC.....</i>	<i>4</i>
2.2	<i>Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate.....</i>	<i>8</i>
3.	Ambito di applicazione	9
3.1	<i>Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Autogrill OPC.....</i>	<i>9</i>
3.2	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società.....</i>	<i>9</i>
3.3	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate</i>	<i>9</i>
4.	Modalità di adozione e modifica delle Procedure Autogrill OPC	10
5.	Procedure per l'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC	10
5.1	<i>Individuazione delle Parti Correlate di Autogrill.....</i>	<i>10</i>
5.2	<i>Individuazione preventiva delle OPC</i>	<i>11</i>
6.	Comitato OPC	11
6.1	<i>Composizione.....</i>	<i>11</i>
6.2	<i>Pareri del Comitato OPC</i>	<i>12</i>
6.3	<i>Ricorso ad esperti indipendenti</i>	<i>12</i>
6.4	<i>Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati.....</i>	<i>13</i>
7.	Procedure deliberative per le OPC di Minore Rilevanza	13
7.1	<i>Parere preventivo del Comitato OPC.....</i>	<i>13</i>
7.2	<i>Flussi informativi</i>	<i>14</i>
7.3	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	<i>14</i>
7.4	<i>Informativa.....</i>	<i>14</i>
8.	Procedure deliberative per le OPC di Maggiore Rilevanza	15
8.1	<i>Competenza.....</i>	<i>15</i>
8.2	<i>Parere preventivo del Comitato OPC.....</i>	<i>15</i>
8.3	<i>Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC</i>	<i>16</i>
8.4	<i>Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi</i>	<i>16</i>
8.5	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	<i>16</i>
8.6	<i>Informativa.....</i>	<i>16</i>
9.	Richiesta alla Consob di modalità alternative di calcolo degli indici	17



10. Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare	17
10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza	17
10.2 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza	17
10.3 Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC	18
11. Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro	18
11.1 Procedure approvative.....	18
11.2 Informativa.....	19
12. Casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative	19
12.1 OPC di Importo Esiguo	19
12.2 OPC Ordinarie	19
12.3 OPC con Controllate, tra Controllate o con Collegate	20
12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza.....	21
12.5 Piani di compensi basati su strumenti finanziari.....	21
12.6 Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori.....	21
12.7 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.....	21
12.8 Operazioni rivolte agli azionisti	22
13. OPC concluse in caso d'urgenza	22
13.1 Procedure approvative.....	22
13.2 Informativa al pubblico.....	23
14. Informativa	23
14.1 Obblighi di informazione al pubblico	23
14.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo.....	23
14.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico	25
14.4 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza	25
14.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF	25
14.6 Informazioni sull'applicazione dei casi di esenzione e loro esame da parte del Comitato OPC.....	25
15. Entrata in vigore	26
Allegato A	27
Allegato B	29
Allegato C	30
Appendice alle Procedure ATG OPC	33



1. QUADRO NORMATIVO, OGGETTO DELLE PROCEDURE

1.1 Normativa di riferimento

Le presenti procedure di Autogrill S.p.A. (“**Autogrill**” o la “**Società**”) relative alle operazioni con parti correlate (le “**Procedure Autogrill OPC**” o le “**Procedure ATG OPC**”) sono adottate ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e del “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Consob OPC**”), tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob OPC**”).

1.2 Oggetto delle Procedure Autogrill OPC

Le Procedure Autogrill OPC stabiliscono, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o estere (insieme, “**Gruppo ATG**”).

La Società è altresì dotata di apposite applicazioni procedurali, cui tra l’altro fa riferimento il successivo art. 5, volte a garantire, a livello di gestione dei processi aziendali, l’efficace applicazione delle presenti Procedure Autogrill OPC.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni delle Procedure Autogrill OPC

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure Autogrill OPC e negli allegati alle medesime procedure, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.

“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”

Gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società. Rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale fattispecie un amministratore,

- (i) quando egli è la controparte di una determinata operazione, e
- (ii) quando una Parte Correlata, dallo stesso amministratore comunicata alla Società ai sensi del successivo art. 5.1, è la controparte dell’operazione, e
- (iii) quando egli è un Dirigente con Responsabilità Strategiche della controparte o della controllante, anche in via indiretta, della controparte;



- (iv) quando egli è il destinatario di un compenso o di un piano di incentivazione a cui non sono applicabili i casi di esenzione di cui alle presenti Procedure ATG OPC.

“Amministratori Indipendenti”

Gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nel Codice di Corporate Governance, al quale la Società dichiara di aderire ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, TUIF, almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del TUIF.

“Amministratori Indipendenti non Correlati”

Amministratori Indipendenti della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle parti correlate della controparte.

“Comitato OPC”

Il comitato costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione e composto da tre Amministratori Indipendenti competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure Autogrill OPC. Al momento della nomina del Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione designa uno dei suoi componenti quale coordinatore del Comitato OPC.

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” o “Condizioni di Mercato o Standard”

Ai fini delle presenti Procedure ATG OPC, si ritengono effettuate a condizioni di mercato o standard le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; a tal fine, si considerano analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate le condizioni

- (a) definite nell’ambito della partecipazione della Società ad aste competitive, purché l’offerta della Società medesima sia stata predisposta in conformità a prefissate *policy* aziendali, applicabili a tutti i casi di partecipazioni a gare, anche non indette da Parti Correlate, che richiedano parametri minimi di redditività e che siano approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti delle presenti Procedure Autogrill OPC(“**Policy CapEx**”); oppure
- (b) definite in occasione di proroghe di convenzioni, concessioni, contratti in essere già previste contrattualmente a favore delle società del Gruppo ATG o comunque richieste da controparte a causa del mancato completamento delle procedure di gara per la riassegnazione dei servizi, fermo restando che (i) i relativi termini economici non siano peggiorativi, nonché, contemporaneamente, (ii) la proroga abbia ad oggetto convenzioni, concessioni, contratti profittevoli per il Gruppo ATG, sia a livello consuntivo, sia in proiezione per la durata della proroga, se del caso tenuto anche conto degli investimenti residui o comunque da effettuare.
- (c) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; oppure
- (d) concluse alle condizioni praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; oppure



- (e) definite, in relazione agli acquisti posti in essere dalla Società, all'esito di una procedura competitiva indetta dalla Società stessa, adeguatamente documentata e conclusa con la raccolta di una pluralità di offerte, necessariamente provenienti anche da parti non correlate di adeguato *standing*. Al fine di ritenere adeguato lo "*standing*" degli offerenti si terrà conto dell'esperienza dagli stessi maturata in relazione all'oggetto del contratto sia sotto il profilo temporale (anni di presenza sul mercato, partecipazione nel tempo a gare analoghe indette da soggetti terzi al Gruppo ATG), sia sotto il profilo tecnico (riconosciuta competenza nel settore in questione).

"Controvalore"

Il controvalore di un'operazione determinato in conformità a quanto previsto nell'Allegato A.

"DALs"

La Direzione Affari Legali e Societari di Autogrill.

"Delibera-Quadro"

Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

"OPC di Importo Esiguo"

Operazioni con Parti Correlate il cui Controvalore non superi le Soglie di Esiguità previste dall'Allegato B.

"OPC di Maggiore Rilevanza"

Le OPC definite come tali dall'Allegato A.

"OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo"

Operazioni tra loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che ad Autogrill, le quali pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato A. Ai fini della presente definizione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli artt. 12 e 13. Si considerano OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le OPC poste in essere in attuazione di una Delibera-Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie previste dall'Allegato A.

"OPC di Minore Rilevanza"

Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12.



“OPC Ordinarie”

Operazioni con Parti Correlate che rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria secondo i termini e i criteri identificati nella Comunicazione Consob OPC⁽¹⁾

“Operazioni con Parti Correlate” ovvero “OPC”

Le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 ⁽²⁾.

“Parte Correlata”

I soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 ⁽³⁾;

Ai fini delle Procedure Autogrill OPC rientrano nella categoria dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società anche:

- (i) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Autogrill;
- (ii) gli altri soggetti eventualmente individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione anche alla luce del complesso dei principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002, della struttura del gruppo cui ATG appartiene e del modello di *governance* adottato dalla Società e dalle società controllanti.

⁽¹⁾ In particolare, per valutare se un’operazione rientri nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, la Comunicazione Consob OPC (cfr. paragrafo 3) prevede, tra l’altro, che si prendano in considerazione i seguenti elementi:

- i) oggetto dell’operazione. L’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ii) ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società. La ripetizione regolare di un’operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- iii) dimensione dell’operazione. Un’operazione che rientra nell’attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- iv) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. Si considerano, di norma, non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- v) natura della controparte. Nell’ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Consob evidenzia altresì che la rilevanza degli elementi sopra indicati deve essere valutata prestando attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell’operazione (ad esempio, in prossimità della chiusura dell’esercizio sociale).

⁽²⁾ Si rimanda all’Appendice delle presenti Procedure ATG OPC per quanto attiene alle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate, nonché alle principali definizioni funzionali, tratte dai principi contabili internazionali.

⁽³⁾ Si rimanda all’Appendice delle presenti Procedure ATG OPC per quanto attiene alle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate, nonché alle principali definizioni funzionali, tratte dai principi contabili internazionali.



Rientrano inoltre tra le Parti Correlate della Società le entità nelle quali uno dei seguenti soggetti eserciti l'Influenza Notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto:

- (i) soggetto persona fisica che: direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone: (a) controlla la Società; (b) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima; (c) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (ii) Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società;
- (iii) soggetti individuati dalle controllanti della Società come appartenenti, nell'ambito delle proprie strutture organizzative, alla categoria dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o
- (iv) Stretto Familiare dei soggetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii).

“Regolamento Emittenti”

Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

“Responsabile dell'Operazione”

I manager della Società, nonché gli organi e le funzioni delle Società Controllate, che, in via autonoma o congiunta, hanno il potere di compiere atti e operazioni in nome e per conto delle rispettive società interessate il cui Controvalore sia superiore alle Soglie di Esiguità.

“Soci Non Correlati”

Soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPC sia alla Società.

“Soglie di Esiguità”

Le soglie previste dall'Allegato B.

“TUIF”

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n° 52”.

2.2 Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate

Ai fini delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata le nozioni di “Controllo”, “Controllo Congiunto”, “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, “Influenza Notevole”, “Società Collegate”, “Società Controllate”, “Joint



Venture” e “Stretti Familiari” sono definite dai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 ⁽⁴⁾.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Autogrill OPC

Le regole stabilite dalle Procedure Autogrill OPC si applicano *(i)* alle OPC realizzate direttamente dalla Società nonché *(ii)* alle OPC realizzate dalle società controllate nei termini previsti dal successivo punto 3.3.

3.2 Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società

Alle OPC realizzate direttamente dalla Società si applicano, a seconda del tipo di Operazione con Parte Correlata e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 7, 8, 10, 11, 12, 13, oltre alle disposizioni informative di cui all’art. 14.

3.3 Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate

3.3.1 Tutte le OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo realizzate dalle società controllate dalla Società sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall’art. 5 del Regolamento Consob OPC e dal successivo art. 14 delle Procedure Autogrill OPC.

3.3.2 Qualora Autogrill, per scelta autonoma o per disposizione di legge, esamini o approvi una OPC da realizzarsi per il tramite di una società controllata, tale OPC dovrà essere sottoposta alle procedure deliberative previste dagli artt. 7 e 8 rispettivamente per le OPC di Minore e Maggiore Rilevanza, ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui agli artt. 12 e 13.

3.3.3 In conformità alle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob OPC, ai fini del presente punto 3.3:

- (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359 cod. civ.;
- (b) l’approvazione o l’esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società esamini o approvi le operazioni delle controllate in forza

⁽⁴⁾ Si rimanda all’Appendice delle presenti Procedure ATG OPC per quanto attiene alle principali definizioni, tratte dai principi contabili internazionali, funzionali a quelle di parti correlate e operazioni con parti correlate.



delle deleghe conferitegli e delle *policy* aziendali vigenti all'interno del Gruppo ATG;

- (c) per “esame” si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul processo di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

4. MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE AUTOGRILL OPC

Le Procedure Autogrill OPC e le eventuali modifiche successive sono adottate, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Consob OPC, previo parere favorevole del Comitato OPC. Il Consiglio di Amministrazione valuta, con una cadenza almeno triennale, se procedere ad eventuali revisioni delle Procedure Autogrill OPC.

L'eventuale modifica o sostituzione dell'Appendice alle presenti Procedure ATG OPC, per tener conto delle eventuali novità in materia di principi contabili internazionali, non costituisce una modificazione delle presenti Procedure ATG OPC per la quale è necessaria l'approvazione dal Consiglio di Amministrazione, previa emissione del parere del Comitato OPC.

5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPC

5.1 Individuazione delle Parti Correlate di Autogrill

5.1.1 La Società è dotata di apposite applicazioni procedurali per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate. Tali applicazioni procedurali prevedono che i soggetti controllanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, TUIF (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i dirigenti, i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUIF, o che partecipino a un patto di cui all'art. 122 TUIF) che siano Parti Correlate della Società forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 8, Regolamento Consob OPC, alla Società le informazioni che li riguardano necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle OPC con le medesime con cadenza trimestrale e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, ne diano tempestiva comunicazione alla Società.



5.1.2 Sulla base delle informazioni raccolte, la Società redige ed aggiorna l'elenco delle sue Parti Correlate (la “**Banca Dati Parti Correlate**”) in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure Autogrill OPC, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle OPC, anche con riguardo alle OPC poste in essere dalle sue controllate.

5.2 Individuazione preventiva delle OPC

5.2.1 La Società è altresì dotata di apposite applicazioni procedurali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione, ferme le ipotesi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13.

5.2.2 Le applicazioni procedurali prevedono che, prima che il Responsabile dell'Operazione possa approvare il compimento di operazioni di Controvalore superiore alle Soglie di Esiguità, sia verificata, attraverso la consultazione, a seconda dei casi e del tipo di operazione, informatizzata o manuale della Banca Dati Parti Correlate, se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata.

5.2.3 Qualora l'operazione in questione risulti essere una OPC, la circostanza viene comunicata, in conformità alle applicazioni procedurali, al Responsabile dell'Operazione che si astiene dalla sua approvazione sino al completamento dell'iter deliberativo previsto dalle presenti Procedure Autogrill OPC.

5.2.4 Il DALS stabilisce, sulla base delle Procedure Autogrill OPC e di eventuali applicazioni procedurali appositamente predisposte, la disciplina applicabile all'OPC segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC secondo le Procedure Autogrill OPC. Il DALS consulta previamente il Comitato OPC, nella persona del coordinatore del Comitato OPC, in tutti i casi in cui la qualificazione dell'OPC come OPC di Maggiore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza presenti profili di incertezza.

5.2.5 Il DALS e il Responsabile dell'Operazione raccolgono dati ed informazioni complete ed adeguate sull'OPC in questione in modo da fornire con congruo anticipo i flussi informativi previsti dalle Procedure Autogrill OPC agli organi chiamati ad approvare l'OPC e ad esprimere i prescritti pareri. In caso di OPC rientranti anche nelle competenze di altri comitati costituiti da Autogrill, i flussi informativi devono garantire altresì un completo scambio di informazioni tra detti comitati e il Comitato OPC.

6. COMITATO OPC

6.1 Composizione



Qualora siano nominati amministratori indipendenti tratti da liste di minoranza, così come definite dall'art. 10 dello Statuto sociale di Autogrill, almeno uno dei componenti del Comitato OPC è scelto tra gli amministratori indipendenti così nominati. Il Comitato OPC può approvare un proprio regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni e dei propri compiti e funzioni.

6.2 Pareri del Comitato OPC

6.2.1 In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalle Procedure Autogrill OPC, il Comitato OPC, fermo quanto previsto dai punti 6.2.4 e 6.2.5, può esprimere un parere esclusivamente “favorevole” ovvero “non favorevole” sull'interesse della Società al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.2 Il parere può essere anche espressione della sola maggioranza, purché indichi (i) il nome dell'Amministratore Indipendente componente del Comitato OPC il cui avviso si sia ritenuto di non condividere, (ii) le ragioni per cui tale Amministratore Indipendente ha manifestato avviso divergente rispetto agli altri componenti del Comitato OPC.

6.2.3 Al fine di poter qualificare il parere come “favorevole” è altresì necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione con Parte Correlata da parte del Comitato OPC. Pertanto l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un singolo aspetto, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, è idonea a qualificare il parere come “non favorevole”, comportando gli effetti giuridici che ne derivano.

6.2.4 Il Comitato OPC, qualora il parere sia definito come “favorevole” e, pertanto, consenta la conclusione dell'OPC nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è tenuto a fornire indicazioni delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.5 Il Comitato OPC può, in ogni caso, esprimere un parere “favorevole” sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni contenute nel parere stesso. Tali indicazioni dovranno comunque tenere conto delle caratteristiche dell'OPC, del contesto in cui viene effettuata e della relativa tempistica. In tale caso, al fine di poter considerare il parere come favorevole e di farne discendere i relativi effetti giuridici, le condizioni poste devono essere effettivamente rispettate e l'evidenza del rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato OPC deve essere fornita nell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC.

6.3 Ricorso ad esperti indipendenti

6.3.1 Con riferimento a ciascuna singola OPC, il Comitato OPC, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.



6.3.2 Il Comitato OPC è tenuto a valutare preventivamente l'indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate al punto 2.4 dell'Allegato C.

6.3.3 Per il ricorso agli esperti indipendenti non è stabilito alcun limite di spesa. Tuttavia, l'assegnazione dell'incarico deve avvenire dopo che il Comitato OPC ha raccolto e vagliato almeno tre proposte. In presenza di giustificate motivazioni, o, in ogni caso, per le OPC di Minore Rilevanza, il Comitato può procedere a raccogliere un'unica proposta.

In ogni caso il Comitato OPC è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministratore Delegato il costo e il nominativo dell'esperto indipendente di cui intende avvalersi.

6.4 Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati

6.4.1 Qualora il Comitato OPC non possa costituirsi validamente, in quanto, in relazione ad una singola OPC, non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere previsto dalle Procedure Autogrill OPC è espresso, se presenti, da due soli Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC, i quali si dovranno esprimere all'unanimità. Qualora non vi siano due Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC il parere è formulato dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato OPC dalle Procedure Autogrill OPC.

6.4.2 Nel caso di cui al punto 6.4.1 che precede, i componenti del Collegio Sindacale, qualora abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

7. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA

7.1 Parere preventivo del Comitato OPC

In caso di OPC di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato OPC esprime per iscritto un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Tale parere, redatto in forma scritta, è allegato al verbale della riunione del Comitato. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

Qualora l'approvazione dell'OPC di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti (i) ad informare all'avvio dei lavori consiliari sulla natura, sui termini, sull'origine e sulla



portata dell'interesse nell'operazione, specificando nel dettaglio le ragioni del conflitto, nonché (ii) ad astenersi dal partecipare alla fase di illustrazione e di discussione, nonché a quella della votazione sulla predetta operazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e/o opportuna la partecipazione alla fase dell'illustrazione e della discussione dell'amministratore in questione e comunque sentito in proposito anche il Collegio Sindacale, l'Amministratore Coinvolto nell'Operazione potrà partecipare a tutta o parte della fase di illustrazione e discussione, ferma la sua impossibilità in ogni caso di partecipare alla fase deliberativa sull'OPC.

Rimane comunque ferma l'applicazione dell'art. 2391 cod. civ. in virtù del quale, in particolare, l'Amministratore Delegato che abbia un interesse nell'operazione deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Inoltre, nel caso in cui la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti nel presente art. 7.1 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

7.2 Flussi informativi

7.2.1 All'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato OPC, in vista dell'espressione del parere di cui al punto 7.1 che precede, devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione.

7.2.2 Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 7.1, venga dichiarato che il corrispettivo dell'OPC, non rientrante nell'attività ordinaria della Società e pertanto non esentabile ai sensi del punto 12.2 delle Procedure Autogrill OPC, è considerabile a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

7.3 Motivazione delle deliberazioni

Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione della Società recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.4 Informativa

7.4.1 Gli organi delegati, con l'ausilio del DALS e delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.



7.4.2 Per tutte le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza concluse nonostante il parere negativo espresso dal Comitato OPC, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), la Società, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, provvede a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché le motivazioni per cui si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato OPC.

8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Competenza

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10.2, competente a deliberare l'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza è il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti *(i)* a informare all'avvio dei lavori consiliari sulla natura, sui termini, sull'origine e sulla portata dell'interesse nell'operazione, specificando nel dettaglio le ragioni del conflitto, nonché *(ii)* ad astenersi dal partecipare alla fase di illustrazione e di discussione, nonché a quella della votazione sulla predetta operazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e/o opportuna la partecipazione alla fase dell'illustrazione e della discussione dell'amministratore in questione e comunque sentito in proposito anche il Collegio Sindacale, l'Amministratore Coinvolto nell'Operazione potrà partecipare a tutta o parte della fase di illustrazione e discussione, ferma la sua impossibilità in ogni caso di partecipare alla fase deliberativa sull'OPC.

8.2 Parere preventivo del Comitato OPC

Il Consiglio di Amministrazione approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato OPC è formulato per iscritto e allegato al verbale della riunione del Comitato.

Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti nel presente art. 8.2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.



8.3 Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC

8.3.1 Nel caso in cui il parere di cui al punto 8.2 non sia favorevole è fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 5), cod. civ., ferme le necessarie previsioni statutarie.

8.3.2 Fermi i *quorum* previsti dalla legge o dallo statuto per le deliberazioni assembleari di pari natura, l'OPC si considera autorizzata dall'Assemblea a condizione che siano rispettate anche le speciali modalità di approvazione e i relativi *quorum* previsti dall'art. 15 dello statuto sociale.

8.3.3 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

8.4 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi

8.4.1 Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e via via aggiornato e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

8.4.2 Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 8.2 deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

8.5 Motivazione delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativi all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.6 Informativa

Oltre a quanto previsto dall'art. 14, laddove applicabile, gli organi delegati, con l'ausilio del DALS e delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza.



9. RICHIESTA ALLA CONSOB DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI

Qualora un'OPC o più OPC tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC siano individuate come “di maggiore rilevanza” secondo gli indici previsti nell'Allegato A delle presenti Procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'OPC e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

10. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza

10.1.1 Se un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, il Comitato OPC esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Tale parere, redatto in forma scritta, è allegato al verbale della riunione del Comitato.

10.1.2 Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.2 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza

10.2.1 Se un'OPC di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, la relativa proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata previo motivato parere favorevole espresso dal Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla



correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Tale parere, redatto in forma scritta, è allegato al verbale della riunione del Comitato.

10.2.2 Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve un flusso informativo completo e tempestivo e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

10.2.3 Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.3 Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC

10.3.1 Se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del cod. civ. e fermi i *quorum* previsti dalla legge e dallo statuto, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni indicate. Qualora viceversa lo statuto della società dovesse recepire in apposita clausola le speciali modalità di approvazione del presente punto e i relativi *quorum*, la deliberazione verrà assunta in conformità a quanto previsto da detta clausola statutaria.

10.3.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

11. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

11.1 Procedure approvative

Per operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate Delibere-Quadro. In tal caso, in base al prevedibile ammontare massimo delle OPC, cumulativamente considerate, oggetto delle Delibere-Quadro si applicano le regole procedurali previste rispettivamente dall'art. 7, per le OPC di Minore Rilevanza, e dall'art. 8, per le OPC di Maggiore Rilevanza. Alle singole OPC di attuazione di una



Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 delle Procedure Autogrill OPC.

In ogni caso, le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;
- (b) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

11.2 Informativa

In caso di adozione di Delibere-Quadro ai sensi del punto 11.1 gli organi delegati, con l'ausilio del DALS e delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sulla loro attuazione.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 14, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato A.

Le singole OPC concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art. 14.

12. CASI DI ESCLUSIONE PARZIALE O INTEGRALE DELL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE

12.1 OPC di Importo Esiguo

Alle OPC di Importo Esiguo compiute con Parti Correlate non si applicano le Procedure Autogrill OPC e il Regolamento Consob OPC.

12.2 OPC Ordinarie

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale) e di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), le OPC Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC nonché dalle Procedure Autogrill OPC.

In caso di OPC di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni di Mercato o Standard che, in quanto OPC Ordinarie, sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC, la Società:



- (a) comunica alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, Regolamento Consob OPC (entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC o, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto sia concluso), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le OPC Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard..

12.3 OPC con Controllate, tra Controllate o con Collegate

12.3.1 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le operazioni compiute con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Società Collegate sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Autogrill OPC. Non potrà esservi esclusione nel caso in cui nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

12.3.2 Si ha un interesse significativo, rilevante ai fini del punto 12.3.1, qualora una Parte Correlata abbia un interesse nelle Controllate o Collegate coinvolte nelle OPC che, in relazione alle circostanze concrete, possa incentivare un rafforzamento patrimoniale della Controllata o Collegata che potrebbe non essere vantaggioso per la controllante.

12.3.3 La condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche costituisce un interesse significativo solo qualora tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'operazione è posta in essere. In tale caso la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

12.3.4 Se la controllata o collegata è partecipata dal soggetto che controlla la Società si ha interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella



Parte Correlata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta di per sé un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o Collegata, da parte di altre Società Controllate dalla Società o ad essa Collegate.

12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Autogrill OPC non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza.

12.5 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Autogrill OPC non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF e alle relative operazioni esecutive.

12.6 Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Autogrill OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ.. Sono escluse dall'applicazione delle Procedure Autogrill OPC altresì le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ..

12.7 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), sono esentate dalle disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Autogrill OPC le deliberazioni in materia di



remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che non rientrino tra quelle di cui al punto 12.6 a condizione che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

12.8 Operazioni rivolte agli azionisti

Le disposizioni delle Procedure ATG OPC non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluso:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 cod. civ.;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.

13. OPC CONCLUDE IN CASO D'URGENZA

13.1 Procedure approvative

13.1.1 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Consob OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob OPC applicabile alle OPC di Maggiore Rilevanza, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 delle Procedure Autogrill OPC e si applicano le seguenti disposizioni.

13.1.2 Se l'OPC è di competenza di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è informato tempestivamente delle ragioni dell'urgenza e, comunque, prima del compimento dell'OPC.

13.1.3 Le OPC sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.

13.1.4 Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.



13.2 Informativa al pubblico

13.2.1 La relazione e le valutazioni di cui al punto 13.1.4 sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 14 delle Procedure Autogrill OPC.

13.2.2 Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

14. INFORMATIVA

14.1 Obblighi di informazione al pubblico

Qualora un'OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (d) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato A, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del punto 14.2;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC (che regolano i casi e le facoltà di esclusione dall'applicazione delle procedure e le ipotesi di direzione e coordinamento di società);
- (f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

14.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo

14.2.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società



predisporre un documento informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUIF redatto in conformità all'Allegato C.

14.2.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), in caso di OPC di Maggiore Rilevanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

14.2.3 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

14.2.4 Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate dalla Società, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le proprie società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

14.2.5 La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui agli articoli che precedono o sul suo sito internet (negli stessi termini previsti per la diffusione del medesimo documento informativo) gli eventuali pareri del Comitato OPC e degli esperti indipendenti scelti ai sensi del precedente art. 6.3 e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli esperti indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato C, motivando tale scelta.

14.2.6 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società predisponga un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato C, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.



14.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico

14.3.1 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

14.3.2 Tali informazioni sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

14.4 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente art. 14 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

14.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF

Le procedure per l'adempimento degli obblighi informativi in relazione alle OPC garantiscono il coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF.

14.6 Informazioni sull'applicazione dei casi di esenzione e loro esame da parte del Comitato OPC

Il Dirigente Preposto cura che ai componenti del Comitato OPC siano trasmesse:

- (a) entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Consob OPC (vale a dire entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC o, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto sia concluso), le informazioni di cui al precedente articolo 12.2, lett. a) relative alle OPC di Maggiore Rilevanza che, in quanto OPC Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard, sono state escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC (la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard);
- (b) entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui agli art. 12 (fermo quanto indicato alla precedente lettera a) e 13 delle presenti Procedure ATG OPC con riferimento alle



OPC di Maggiore Rilevanza. Resta inteso che il Comitato OPC ha facoltà di richiedere periodicamente al Dirigente Preposto informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione anche per OPC di Minor Rilevanza e OPC di Importo Esiguo.

Il Comitato OPC verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggiore Rilevanza definite OPC Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard cui alla lettera (a) e, quanto a quelle di cui alla lettera (b), acquisisce e valuta le informazioni ricevute.

15. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Procedure Autogrill OPC, unitamente ai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021 e dalla data della loro entrata in vigore, stabilita per il 1° luglio 2021, abrogano e sostituiscono la precedente versione approvata in data 19 dicembre 2017 e in vigore dall'8 marzo 2018.

ELENCO ALLEGATI

- **Allegato A**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- **Allegato B**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

- **Allegato C**

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- **APPENDICE ALLE PROCEDURE AUTOGRILL OPC**

**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E
DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**



ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

1. Ai fini delle Procedure Autogrill OPC, sono individuati i seguenti criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo.

1.1. Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Il controvalore di un'un'operazione ("**Controvalore**") è:

- se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - (iv) in relazione a progetti pluriennali (concessioni, gare), gli investimenti più la somma dei canoni e/o altri impegni economici contrattuali, ivi compresi canoni di leasing e ogni garanzia rilasciata nell'interesse delle controparti o altre parti contrattuali;
- se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Il Controvalore è determinato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui detta imposta sia neutra per la Società o le sue controllate.

- (b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.



Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Per operazioni relative alla cessione di marchi qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili; per verificare il superamento delle soglie previste dal paragrafo 1.1 e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

1.4 Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società integrano, ai fini delle Procedure ATG OPC, OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1 del presente Allegato A risulti superiore alla soglia del 2,5%.



ALLEGATO B

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

Ferme le ipotesi di esclusione di cui all'art. 12 delle Procedure Autogrill OPC, si considerano OPC di Importo Esiguo le OPC il cui controvalore, calcolato in base agli indici di cui all'Allegato A, non superi, in relazione alla descritta tipologia di operazioni, le seguenti soglie (le “**Soglie di Esiguità**”):

1) Persona Fisica o società interamente controllata da persona fisica:

- 1.a) euro 20.000 per sponsorizzazioni, donazioni, contributi a fondo perduto, liberalità e altre operazioni assimilabili;
- 1.b) euro 50.000 per l'acquisto di beni;
- 1.c) euro 50.000 per la conclusione di contratti di consulenza professionale con soggetti iscritti ad albi;
- 1.d) euro 50.000 per accordi transattivi;
- 1.e) euro 150.000 per le restanti tipologie di operazioni.

2) Persona Giuridica o altri enti, anche senza personalità giuridica, diversi dalle persone fisiche:

- 2.a) euro 100.000 per sponsorizzazioni, donazioni, contributi a fondo perduto, liberalità e altre operazioni assimilabili;
- 2.b) euro 1.000.000 per l'acquisto di beni e per contratti di appalto d'opera o servizi;
- 2.c) euro 300.000 per la conclusione di contratti di fornitura di servizi professionali, ivi compresi i contratti di consulenza;
- 2.d) euro 3.000.000 per accordi transattivi;
- 2.e) euro 5.000.000 per le restanti tipologie di operazioni.



ALLEGATO C

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

Nei casi in cui venga posta in essere un'OPC di Maggiore Rilevanza, il documento informativo previsto dall'art. 14 Procedure Autogrill OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'OPC descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'OPC

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC.

2.2. Indicazione delle Parti Correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'OPC.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'OPC. Qualora l'OPC sia stata approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato OPC, ovvero degli altri soggetti indicati dalle Procedure Autogrill OPC in caso di ricorso a presidi alternativi, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- (a) gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- (b) le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
 - (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società;
 - (ii) la Società, le Società Controllate dalla Società, i soggetti che controllano la Società, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società

prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- (c) i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- (d) i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.



Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- (a) evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- (b) evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- (c) indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- (d) indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- (e) indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- (f) ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- (g) indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- (h) indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'OPC supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, Regolamento Consob OPC.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'OPC, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di OPC ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con



particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'OPC, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'OPC, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, gli eventuali pareri del Comitato OPC, ovvero degli altri soggetti indicati dalle Procedure Autogrill OPC in caso di ricorso a presidi alternativi, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 14 Procedure Autogrill OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.



APPENDICE ALLE PROCEDURE ATG OPC

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

A. Premessa

La presente Appendice alle Procedure ATG OPC contiene una sintesi delle definizioni di “Parte Correlata” e di “Operazioni con Parti Correlate” o “OPC”, nonché delle principali definizioni ad esse funzionali.

Il contenuto del presente documento è stato predisposto a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le previsioni dei principi contabili internazionali che disciplinano le richiamate definizioni e a cui il Regolamento Consob OPC fa espresso rinvio.

B. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili Internazionali

Ai fini delle Procedure ATG OPC valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;



(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti Correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9] ⁽¹⁾.

C. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate”

Fermo restando che le nozioni di Dirigenti con Responsabilità strategiche, Stretti Familiari, Controllo, Controllo congiunto, Influenza Notevole, Società Collegate e Joint Venture sono quelle di vota in volta definite dai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, per comodità di lettura si riportano qui di seguito una sintesi delle rispettive definizioni.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti Familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Controllo

Ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IFRS 10], il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.



Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo congiunto

Ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IFRS 11], il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

Ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IAS 28], l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali



Società collegata

Ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IAS 28], una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.

Joint Venture

Ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IAS 28], una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

D. Principi interpretativi delle definizioni

D.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

D.2 L'interpretazione delle definizioni sopra sinteticamente riportate – come detto, a meri fini illustrativi – deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁽ⁱ⁾ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.